



# Unione delle Camere Penali Italiane

## Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

REVOCAZIONE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE: RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE LA QUESTIONE RELATIVA ALLA ESTENSIONE DEI PRINCIPI SANCITI DALLA SENTENZA LO DUCA (IN TEMA DI PROVA NUOVA UTILIZZABILE NEL PROCEDIMENTO DI REVOCAZIONE) ANCHE ALLE CONFISCHE OPERATE IN FORZA DELLA PREVIGENTE NORMATIVA EX ART. 7 L. 1423/56.

Con ordinanza n. 9996/25 del 13.2.25, la quinta sezione penale della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito “Se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica *ratione temporis* l'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di "prova nuova" includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di "prova nuova" come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 cod. proc. pen.”

La questione è frutto del dibattito giurisprudenziale sorto all'indomani della sentenza Lo Duca del 26 maggio 2022 (dep. 17 novembre 2022), n. 43668, con la quale si è inteso assimilare la revocazione di prevenzione alla revocazione della sentenza civile ex art. 395 c.p.c., sul presupposto del carattere non punitivo della stessa, bensì “meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell'illecita acquisizione del bene”.

Tale orientamento ha mutato la natura dell'istituto, non più quale strumento in funzione di revisione del processo, bensì quale rimedio ad una pronuncia incidente su interessi meramente patrimoniali comportando, conseguentemente, un mutamento giurisprudenziale in materia di prova nuova, da intendersi solo

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - [segreteria@camerepenali.it](mailto:segreteria@camerepenali.it) - [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



quella “sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa ed anche quella preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, non essendo tale quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, in assenza di forza maggiore o caso fortuito”.

Nel caso di specie gli istanti, eredi del proposto, avevano agito in sede di revocazione ex art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, norma *ratione temporis* applicabile, al fine di far valere l’operatività di elementi patrimoniali preesistenti alla conclusione del procedimento di prevenzione, ma scoperti successivamente, trattandosi di contributi agricoli di cui gli eredi avevano avuto contezza solo successivamente alla definitività della confisca.

In ogni caso, si trattava di elementi mai valutati nel corso del procedimento primigenio.

Il Tribunale e la Corte d’Appello respingevano l’istanza difensiva, pur evidenziando che nel caso di specie doveva applicarsi la disciplina prevista dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 e che, ciononostante, erano ad essa estensibili i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza "Lo Duca" (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707) in relazione alla revocazione della confisca di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 159 del 2011, cosicché, non essendo state poste prove nuove o comunque decisive a sostegno dell'istanza di revoca, questa doveva ritenersi inammissibile.

La difesa ricorreva per Cassazione, sostenendo che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra citata si riferivano esclusivamente alla revocazione della confisca disposta ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 159 del 2011, da ricondurre alla revocazione della sentenza civile ex art. 395 cod. proc. civ., e non erano invece applicabili alla revoca prevista dal citato art. 7, che, secondo le



sentenze delle Sezioni Unite "Pisco" (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041) e "Auddino" (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955), è volta ad attuare in relazione alla misura di prevenzione una forma di revisione quale quella di cui all'art. 629 cod. proc. pen.

Dunque, andava accolta una interpretazione estensiva del concetto di prova nuova, includendovi anche le prove non acquisite nel precedente giudizio, oppure acquisite ma non valutate, neppure implicitamente, non essendo quindi possibile, secondo i ricorrenti, assimilare tra loro le due forme di revocazione che invece, anche secondo le Sezioni Unite "Lo Duca", sono sostanzialmente diverse.

Si sarebbe verificata, altrimenti, da un lato l'applicazione retroattiva alla revocazione ex art. 7 della legge n. 1423 del 1956 delle norme più rigorose e restrittive introdotte dal D.Lgs. n. 159 del 2011.

Dall'altro, negare la possibilità di far valere elementi esistenti, ma mai valutati in quanto non nella disponibilità del proposto e dei suoi eredi, avrebbe rappresentato un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa e del diritto di proprietà, lesiva degli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo addizionale CEDU, nonché degli artt. 24 e 42 Cost.

L'ordinanza di rimessione ha ritenuto *"rilevante stabilire quale sia la nozione di "prova nuova" ai fini della decisione sull'istanza di revoca ex art. 7 della legge n. 1423 del 1956 ed in particolare se essa coincida con la nozione di prova accolta dalle Sezioni Unite con la sentenza Lo Duca in relazione all'istituto della revocazione disciplinato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 159 del 2011, ovvero se la nozione di "prova nuova" includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione, che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano state dedotte e valutate ex art. 630 cod. proc. pen., in conformità alla nozione di "prova nuova" elaborata ai fini della revisione"*.



L'iter argomentativo adottato dal Supremo Collegio muove dalla disamina storica in *subiecta materia*, a partire dalla pronuncia Pisco del 1997, che per la prima volta non assimilava la materia della revocazione in tema di prevenzione alla revisione del processo ex art. 629 e ss. c.p.p., bensì lo mutuava dallo strumento della revoca disciplinato dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956.

In applicazione di tale strumento era consentita la revoca ex tunc della misura di prevenzione personale se fossero stati dedotti a sostegno della richiesta elementi nuovi, anche se non necessariamente sopravvenuti alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendo sufficiente che si trattasse di circostanze non valutate nel corso di quel procedimento.

Successivamente, le Sezioni Unite Pisano del 2001 e Auddino del 2006 tracciavano in maniera chiara il concetto di prova nuova in vigenza della previgente disciplina: *“sono “prove nuove” rilevanti ai sensi dell’art. 630, lett. c), c.p.p. non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato [...]”*

Tale interpretazione maggiormente estensiva è frutto della visione del concetto di revocazione in funzione di revisione ed ancora il proprio fondamento nella assimilazione del procedimento di prevenzione al procedimento penale, che trova nella revisione ex art. 629 e ss c.p.p. il rimedio alla intangibilità del giudicato.

La giurisprudenza di legittimità ha, nel tempo, delineato i confini della prova valutabile, sino a ricomprendervi *elementi di prova preesistenti alla definizione* (Sez.



1, n. 10343 del 05/11/2020, dep. 2021, Venuti), nonché le prove sopravvenute, quelle scoperte successivamente, quelle non acquisite nel precedente giudizio, ovvero acquisite ma non valutate, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno).

Tale visione maggiormente garantista ha poi ceduto il passo a quella più restrittiva, con l'entrata in vigore dell'art. 28 cod. antimafia, tendente ad assimilare la revocazione di prevenzione alla revocazione della sentenza civile ex art. 395 c.p.c.

L'ordinanza in commento rileva il contrasto fra i due orientamenti, evidenziando l'interpretazione *"di segno contrario che, facendo leva sulla natura di mezzo di impugnazione straordinario della revoca della confisca per difetto originario dei presupposti, perviene ad una nozione più restrittiva di "prova nuova", che comprenderebbe solo le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludendo quelle ivi deducibili ma, per qualsiasi motivo, non dedotte"*.

Orientamento, peraltro, affermato già prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, quando la Corte ha ritenuto non "consentito rimettere in discussione atti od elementi già considerati nel procedimento di prevenzione ovvero in esso deducibili" (Sez. 1, n. 20318 del 30/03/2010, Buda, non massimata) e seguito da ulteriori sentenze le quali hanno affermato che "prova nuova", rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura di prevenzione della confisca, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito di esso (Sez. 2, n. 11818 del



07/12/2012, dep. 2013, Ercolano, Rv. 255530; Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, Alvaro, Rv. 265081, Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Roberto, Rv. 280800; Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, Mollica, Rv. 281692).

All'esito di tale consolidamento interpretativo, è intervenuta la sentenza a SSUU Lo Duca, per constatare la mutata natura dell'istituto, da strumento di revisione del processo a rimedio ad una pronuncia incidente su interessi meramente patrimoniali.

Dunque, la natura dei due strumenti di revocazione appare antitetica e non inquadrabile nell'ambito di una mera evoluzione legislativa, per come ritenuto invece dai giudici di merito, che hanno inteso applicare il criterio maggiormente restrittivo di "prova nuova" anche ai procedimenti per revocazione disciplinati dall'art. 7 legge 1423/56.

Proprio la diversa natura dei due rimedi ha indotto, invece, i ricorrenti a sostenere una chiara discontinuità fra i due strumenti, tale per cui a quei procedimenti regolati dall'art. 7 legge 1423/56 dovrebbe continuare ad applicarsi, nella qualificazione delle "prove nuove", l'interpretazione giurisprudenziale stabilizzatasi con le Sezioni Unite Auddino.

A sostegno di questa lettura parrebbe infatti porsi la recente pronuncia della Sezione 6 Num. 7009 Anno 2024, D'Ardes, rel. De Amicis (medesimo giudice relatore della pronuncia delle Sezioni Unite Lo Duca 26 maggio 2022 n. 43668): *"Gli elementi dedotti devono cioè essere diretti, nella utilizzazione dell'art. 7, a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento reale e, pertanto, in primo luogo la pericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo a questi. Dunque, una prova sopravvenuta ovvero una prova preesistente e non deducibile - nel senso che la*



*parte non aveva potuto a suo tempo portarla alla cognizione del giudice per causa di forza maggiore o per fatto del terzo o perché materialmente "scoperta" successivamente - «[...] indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario»", ovvero, ancora, una prova dedotta ma nemmeno implicitamente valutata".*

Tale recentissimo arresto sembra peraltro specificare e meglio delineare la pronuncia Lo Duca, al fine di chiarire l'ambito di applicabilità del concetto restrittivo di prova nuova, riservato unicamente alle revocazioni proposte ai sensi dell'art. 28 cod. antim.

Per le misure incardinate in vigenza della previgente normativa rimarrebbe immutato, dunque, il concetto di prova nuova utilizzabile, che individua come tale anche le prove preesistenti e mai valutate dal giudice, «[...] indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario»>>.

Tale interpretazione appare maggiormente ancorata a principi garantisti, riconoscendo la possibilità agli interessati, già soggetti a confisca ex legge 575/65, di poter infrangere il giudicato in presenza di prove anche preesistenti, ma mai valutate, liberandoli dall'onere di provare le ragioni incolpevoli della mancata deduzione nel corso del giudizio di prevenzione, per come prescritto dalla Lo Duca.

Interpretazione, questa, che sarebbe assolutamente aderente alla volontà del Legislatore, che con la previsione dell'art. 28 cod. antim. ha voluto espressamente



limitare il ricorso alla revocazione, allontanandola dallo strumento processual-penalistico della revisione, mediante la previsione di un termine di decadenza perentorio ai fini della proposizione della domanda.

Volontà chiaramente mancante nella previgente normativa, in cui i confini dell'istituto erano maggiormente aderenti alla revocazione penale, con l'ovvia conseguenza di voler estendere l'utilizzabilità a tutte le prove, seppur preesistenti ma mai valutate (anche per colpa dell'interessato) nel procedimento di prevenzione.

Il prossimo 10 luglio, dunque, le Sezioni Unite saranno chiamate a colmare il vulnus relativo alla estensibilità o meno dei principi restrittivi introdotti dalla novella legislativa del 2011 e cristallizzati nella sentenza Lo Duca anche a quei procedimenti per revocazione disciplinati dall'art. 7 legge 1423/56.

Roma, 3 maggio 2025

L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione